

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

C O P I A

Allegati Presenti

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE  
COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.**

Nr. Progr. **15**

Data **03/06/2015**

Seduta NR. **3**

Cod. Ente: **CO-36042/L**

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 03/06/2015 alle ore 17.30*

*Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 03/06/2015 alle ore 17:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti nello Statuto e nel Regolamento del Consiglio Comunale.*

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
RUBBIANI ROBERTO	S	GIANAROLI SIMONE GABRIELE	S		
MERCIADRI FABIO	S	CIPRIANO MARZIA	S		
FORNI PAOLA	S	BARTOLACELLI CLAUDIO	N		
TONI STEFANO	N	MARZANI FRANCESCA	S		
CONVENUTI ANDREA	S	GIOVANNINI VALTER	S		
VENTURELLI MARIA CHIARA	S				
<i>Totale Presenti: 9</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti Giustificati i signori:

*TONI STEFANO; BARTOLACELLI CLAUDIO*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

*Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DR. GIAMPAOLO GIOVANELLI.*

*In qualità di SINDACO, il DR. ROBERTO RUBBIANI assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:*

*, , ,*

*L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri nei modi e nei tempi previsti nello Statuto e nel regolamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.*

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.**

Per la discussione del punto 4 si rinvia a quanto contenuto nell'atto deliberativo "BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017; PRESA D'ATTO DELL'ATTIVITA' DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI EX ART.3, COMMA 7 D.LGS.118/2011 E DI RIDETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2014; VARIAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014" in quanto discussi congiuntamente i punti dal n. 2 dell'ordine del giorno al n. 8 compreso.

(interventi e repliche sono riportati in fonoregistrazione che si conserva agli atti del servizio segreteria ai sensi dell'art. 45 del regolamento del Consiglio Comunale)

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- La normativa prevede la possibilità per il Comune di riscuotere coattivamente le proprie entrate, di qualsiasi natura, mediante ruolo coattivo, di cui al DPR n. 602 del 1973, o mediante ingiunzione di pagamento, di cui al RD n. 639 del 1910;
- il Comune ha finora utilizzato esclusivamente lo strumento del ruolo;
- il quadro normativo è stato profondamente modificato con la legge di stabilità per il 2015, prevedendosi ora una serie di limiti all'attività di controllo comunale sull'operato di Equitalia, oltre al divieto di effettuare qualsiasi voglia verifica su cartella di pagamento di importo inferiore a 300 euro;
- il Comune intende utilizzare, come forma alternativa e concorrente alla riscossione coattiva tramite ruolo, la riscossione tramite ingiunzione di pagamento e pertanto si rende necessario approvare uno specifico regolamento.

**Ritenuto** pertanto di approvare il regolamento allegato alla presente deliberazione.

**Precisato** quanto segue:

- l'art. 1 –"Oggetto" – del regolamento precisa l'ambito di applicazione del regolamento stesso, specificando che il Comune può, per ragioni di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa riscuotere coattivamente tramite ruolo o ingiunzione, qualsiasi credito comunale, indipendentemente dalla sua natura.
- l'art. 2 – "Recupero bonario" – del regolamento prevede, prima della notifica dell'ingiunzione di pagamento, la notifica di un atto di sollecito o di messa in mora, al fine di favorire quanto più possibile i pagamenti spontanei. Il comma 2 prevede, al fine di realizzare una più efficiente gestione dei crediti, che il responsabile dell'entrata deve provvedere a sollecitare il pagamento dei crediti insoluti non oltre l'anno successivo a quello in cui il credito doveva essere corrisposto.
- l'art. 3 – "Ingiunzione di pagamento" – dettaglia la procedura relativa all'ingiunzione di pagamento. Nell'articolo non si riporta quanto già prescritto dalla normativa primaria, e non derogabile dal regolamento. L'articolo, quindi, riempie, gli spazi

lasciati alla potestà regolamentare. Il comma 3 specifica gli ulteriori costi posti a carico del debitore. In particolare, oltre a porre a carico del debitore le spese di notifica e gli interessi, viene richiesto anche il rimborso forfettario delle spese sostenute per la riscossione coattiva. È previsto un onere pari: al 10% per crediti fino a 1.000 euro; all'8% per crediti tra 1.000 e 5.000 euro; al 6% per crediti tra 5.000 e 10.000 euro; al 5% per crediti oltre 10.000 euro. Le percentuali indicate sono ridotte alla metà nel caso di pagamento dell'ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa. Gli oneri previsti sono inferiori a quelli oggi applicati da Equitalia, la quale pone a carico del contribuente un aggio del 10%, con quota a carico del contribuente pari al 51% nel caso di pagamento nel termine previsto per l'impugnazione della cartella stessa. Pertanto, ad esempio, il pagamento effettuato nei termini di una cartella relativa ad un importo di 20 mila euro, comporterebbe un aggravio di costi per il contribuente pari a 1.020,00 euro con Equitalia, mentre con l'ingiunzione di pagamento sarebbe pari a 500 euro.

Si ritiene anche di precisare che il Comune ha la potestà di richiedere il rimborso delle spese sostenute per la riscossione e ciò lo si desume chiaramente dall'art. 10, comma 1, lett. c) della legge n. 23 del 2014 dove è disposto, per la riscossione coattiva con ingiunzione di pagamento, "l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro". Nel regolamento comunale si propone una misura inferiore a quella prevista dall'art. 17 citato, che è oggi pari al 10% del credito, e comunque si è fatto riferimento al parametro del costo sostenuto dal Comune. Si consideri ulteriormente, che la gara indetta da Interecenter per la riscossione coattiva prevede un costo per il Comune, Iva compresa, pari a 9,272%.

Il comma 4 prevede la possibilità di rideterminare i costi da porre a carico del contribuente, posto che si è utilizzato come parametro di riferimento il costo sostenuto dal Comune per l'effettuazione dell'attività di riscossione.

Il comma 5 precisa che con un'unica ingiunzione di pagamento può essere chiesto al medesimo debitore il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune, indipendentemente dalla loro natura e ciò per evidenti ragioni di efficienza dell'azione amministrativa.

Il comma 8 stabilisce l'importo minimo dell'ingiunzione, prevedendo che non si procede alla notifica della stessa per importi inferiori a 17 euro.

- l'art. 4 – "Azioni cautelari ed esecutive" – prevede, in caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento, l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutivi, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa primaria. Il comma 3 pone a carico del debitore le ulteriori spese sostenute dal Comune nella misura massima stabilita dal DM 21 aprile 2000, ovvero nella stessa misura massima oggi prevista per Equitalia.
- l'art. 5 – "Rateizzazione" – prevede la possibilità di disporre la rateizzazione dell'ingiunzione di pagamento, secondo importi e tempi stabiliti direttamente nel regolamento.
- l'art. 6 – "Discarico per crediti inesigibili" – prevede l'obbligo di comunicazione al Servizio Finanziario e all'eventuale servizio competente della singola entrata del Comune dell'elenco delle ingiunzioni ritenute inesigibili o riferite a soggetti per i quali sono in corso procedure concorsuali, al fine di avere imputazioni di bilancio veritiere, in ordine alla possibilità effettiva di riscuotere il credito comunale.
- L'art. 7 – "Disposizioni finali" – dispone in merito all'entrata in vigore del regolamento, che essendo adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, entra in vigore dal 1° gennaio 2015.

**Visto** il parere favorevole del Revisore Unico del 28/05/2015, così come previsto dall'art. 3 comma 7 del D.lgs. 118/2011;

**Dato atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015.

**Visti** i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Entrate e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Si passa quindi alla votazione che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 09

Voti favorevoli n. 08 (Rubbiani Roberto, Meriadri Fabio, Convenuti Andrea, Gianaroli Simone Gabriele, Forni Paola, Venturelli Maria Chiara, Cipriano Marzia e Giovannini Valter)

Voti contrari n. 01 (Marzani Francesca)

## **DELIBERA**

**A)** di approvare l'allegato Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie dell'Ente. (All A)

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015.

**C)** di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Riconosciuta l'urgenza di provvedere considerato che le modifiche regolamentari entrano in vigore dal 1 gennaio 2015, con successiva e separata votazione che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 09

Voti favorevoli n. 08 (Rubbiani Roberto, Meriadri Fabio, Convenuti Andrea, Gianaroli Simone Gabriele, Forni Paola, Venturelli Maria Chiara, Cipriano Marzia e Giovannini Valter)

Voti contrari n. 01 (Marzani Francesca)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 03/06/2015**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*F.TO DR. RUBBIANI ROBERTO*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO*

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.***

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **04/07/2015** al **20/07/2015**, come previsto dall'art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 e ai sensi dell'art.124 1° comma T.U. D.Lgs.267/2000 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Serramazzoni ,li 04/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO*

***DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ***

È copia conforme all'originale.

Serramazzoni, li 04/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO*

***CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ***

E' stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 15/07/2015, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addi, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO*

***DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ***

È copia conforme all'originale.

Serramazzoni, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO*

**COMUNE DI SERRAMAZZONI**

**PROVINCIA DI MODENA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero Proposta **22** del **15/05/2015**

Numero Delibera **15** del **03/06/2015**

Settore/Servizio: **SERVIZIO ENTRATE /**

---

OGGETTO

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000*

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data **28/05/2015**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ZANICHELLI GIANNA

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data **28/05/2015**

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. COVILI FABRIZIO

---

**OGGETTO:  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA  
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE  
COMUNALI.**

**COMUNE DI SERRAMAZZONI  
(Provincia di Modena)**

**Regolamento per la riscossione coattiva  
delle entrate comunali**

Approvato con delibera di C.C. n. del /06/2015

## INDICE

Art. 1 - Oggetto _____	3
Art. 2 - Recupero bonario _____	3
Art. 3- Ingiunzione di pagamento _____	3
Art. 4 – Azioni cautelari ed esecutive _____	4
Art. 5-Rateizzazione_____	5
Art. 6- Discarico per crediti inesigibili _____	5
Art. 7- Disposizioni finali _____	5

# **Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali**

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, di qualsiasi natura, successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero del credito comunale mediante riscossione coattiva.
2. La riscossione coattiva può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite riscossione coattiva a mezzo ruolo coattivo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
4. La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere come abrogate.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2 - Recupero bonario**

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, notifica, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito o di intimazione al pagamento ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica.
2. Al fine di evitare la prescrizione dei crediti comunali e per garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva ogni Responsabile del credito comunale provvede a sollecitare/intimare il pagamento non oltre l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando che l'attività di sollecito/intimazione potrà essere svolta nel rispetto dei diversi termini stabiliti da normative speciali, ivi comprese quelle relative alle tasse ed imposte comunali.

## **Art. 3- Ingiunzione di pagamento**

1. Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/intimazione di cui al precedente articolo 2, ovvero scaduto il termine per il pagamento degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali, il Responsabile della riscossione coattiva procede all'attivazione delle forme di riscossione coattiva di cui al precedente articolo 1.

2. Nel caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, il Responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento, il quale è sottoscritto dal Responsabile della riscossione coattiva, anche con le modalità previste dall'articolo 1, comma 87 della legge n. 549 del 1995 o dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993.
3. Con l'ingiunzione di pagamento è chiesto al debitore oltre al pagamento degli importi di cui all'atto di sollecito/intimazione o all'atto di accertamento relativo ai tributi comunali, anche dei seguenti ulteriori oneri:
  - a) le spese di notifica dell'ingiunzione;
  - b) gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali, salva l'applicazione degli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari;
  - c) le spese amministrative sostenute per l'attività di gestione della procedura coattiva, quantificate forfettariamente, in misura pari:
    - I) al 10 per cento del credito ingiunto, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito fino ad euro 1.000,00;
    - II) all'8 per cento del credito ingiunto, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito di importo compreso tra 1.001,00 fino ad euro 5.000,00;
    - III) al 6 per cento del credito ingiunto, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito di importo compreso tra 5.001 fino ad euro 10.000,00;
    - IV) al 5 per cento del credito ingiunto, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito di importo superiore ad euro 10.000,00.
4. Le spese amministrative di cui precedente comma 3, lettera c), possono essere rideterminate dalla Giunta Comunale per tener conto delle effettive spese sostenute dal Comune per la gestione della riscossione coattiva.
5. Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.
6. L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.
7. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.
8. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 17,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune, ivi compresi gli interessi sul credito ingiunto e le spese di notifica.

#### **Art. 4 – Azioni cautelari ed esecutive**

1. In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento il Responsabile della riscossione coattiva adotta tempestivamente le azioni cautelari previste dalla normativa.
2. Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all'ufficiale della riscossione. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.
3. Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.
4. In caso di attivazione delle procedure cautelari e esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di due punti percentuali.

### **Art. 5-Rateizzazione**

1. Il Responsabile della riscossione coattiva, su richiesta dell'interessato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:
  - a) fino a euro 200,00: nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 200,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
  - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
  - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
  - e) da euro 2000,01 a euro 5.000,00: fino a diciotto rate mensili;
  - f) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
  - g) da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
  - h) da euro 20.000,01 a euro 30.000,00: fino a quarantotto rate mensili;
  - i) da euro 30.000,01 a euro 50.000,00: fino a sessanta rate mensili;
  - j) oltre 50.000,00: fino a settantadue rate mensili.

Al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, il Responsabile della riscossione coattiva richiederà documentazione idonea a comprovare lo stato patrimoniale ed economico del soggetto debitore. Tale documentazione sarà individuata con successivo provvedimento di tipo organizzativo da parte dell'organo competente.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
3. La rata di pagamento minima è pari ad euro 100,00. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
4. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.
5. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza della rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile.
6. Su richiesta del debitore il Responsabile della riscossione coattiva, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 del presente articolo, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

### **Art. 6- Discarico per crediti inesigibili**

1. Il Responsabile della riscossione coattiva comunica annualmente al Servizio Finanziario e all'eventuale servizio competente della singola entrata del Comune l'elenco delle ingiunzioni i cui crediti sono ritenuti inesigibili, ivi comprese quelle riferite a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali.

### **Art. 7- Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.